



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare n. 3 del 23/01/2018

## LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e contiene talune disposizioni che, nei precedenti anni, confluivano nel Decreto Milleproroghe di fine anno. Nella tabella che segue si presentano le disposizioni di maggiore interesse dell'articolo 1 e, di seguito, informative singole su alcuni temi specifici.

| Comma | Lettera | In sintesi  |
|-------|---------|---|
| 2     |         | <b>Sterilizzazione incremento aliquote Iva</b><br>Per l'anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22% e del 10%, rinviandosi così l'eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l'eventuale reperimento delle necessarie risorse per la copertura.   |
| 3     | a       | <b>Interventi di riqualificazione energetica</b><br><u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65%</u><br>Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate.<br><br><u>Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018</u><br>Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"><li>• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro);</li><li>• sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;</li><li>• acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione;</li></ul> |

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02).</li> </ul> <p><u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50%</u><br/>Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisto e posa in opera di finestre e infissi;</li> <li>• acquisto e posa in opera di schermature solari;</li> <li>• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro);</li> <li>• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013.</li> </ul> <p><u>Soggetti assimilati agli IACP</u><br/>La detrazione può essere fruita, oltre che dagli IACP, anche da soggetti ritenuti similari, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enti costituiti in forma societaria, aventi gli stessi fini degli IACP, conformi ai requisiti europei “<i>in house providing</i>”, in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;</li> <li>• cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.</li> </ul> <p><u>Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico</u><br/>In relazione alle spese per interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulle parti comuni condominiali;</li> <li>• di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3;</li> <li>• finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica,</li> </ul> <p>è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un <i>bonus</i> dell’80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l’edificio.<br/>La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.</p> <p><u>Cessione del credito</u><br/>È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti;</li> <li>• per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.</li> </ul> <p><u>Possibilità di emanazione di nuovi decreti</u><br/>È prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i requisiti tecnici degli interventi;</li> <li>• i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento;</li> </ul> |
|--|--|

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• i controlli effettuabili dall'Enea, per ogni tipo di agevolazione.</li> </ul>   |
|       | b | <p><b>Interventi di recupero edilizio e sisma <i>bonus</i></b></p> <p><u>Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio</u><br/>Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di 96.000 euro.</p> <p><u>Sisma <i>bonus</i>: estensione soggettiva</u><br/>I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dagli IACP;</li> <li>• dagli enti costituiti in forma societaria, aventi gli stessi fini degli IACP, conformi ai requisiti europei "<i>in house providing</i>", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;</li> <li>• cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.</li> </ul> <p><u>Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi</u><br/>Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'Enea, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al MISE, al MEF, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p> |
|       | b | <p><b><i>Bonus</i> mobili ed elettrodomestici</b></p> <p>Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p> <p>Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).</p>  |
| 4-10  |   | <p><b><i>Maxi bollette per contratti di fornitura</i></b></p> <p>Si introducono disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto al pagamento del corrispettivo.</p>   |
| 12-15 |   | <p><b><i>Bonus verde al 36%</i></b></p> <p>Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi;</li> <li>• coperture a verde e giardini pensili;</li> </ul>   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.</li> </ul> <p>La detrazione è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate.</p> <p>La ripartizione del beneficio è decennale.</p>   |
| 16    |  | <p><b>Cedolare secca e contratti a canoni concordati</b></p> <p>La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019.</p> <p>Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• site in Comuni ad alta tensione abitativa;</li> <li>• site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014;</li> <li>• site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa;</li> <li>• concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.</li> </ul>  |
| 17-18 |  | <p><b>Bonus riqualificazione alberghi</b></p> <p>Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.</p> <p>Il <i>bonus</i> è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro.</p>  |
| 19    |  | <p><b>Iva ridotta 10% e beni significativi</b></p> <p>Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell'eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale;</li> <li>• il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente autonome) va determinato sulla base dell'accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione;</li> <li>• nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio.</li> </ul> |
| 23-24 |  | <p><b>Detrazione studenti fuori sede</b></p> <p>Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.</p> <p><u>Disposizione a regime (inalterata)</u></p> <p>Si riconosce il <i>bonus</i> del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.</p> <p><u>Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)</u></p>   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                |   | <p>Si riconosce il <i>bonus</i> del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia;</li> <li>• distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata.</li> </ul>  |
| 25             |   | <p><b>Atti societari con atto pubblico informatico</b></p> <p>Viene abrogata la possibilità, introdotta con D.L. 148/2017, di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società.</p> <p>Per effetto delle modifiche, si ripristina - quindi - la necessità di redazione con atto pubblico informatico; rimane indispensabile l'intervento del notaio, mentre le parti possono sottoscrivere, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l'atto stesso e i suoi eventuali allegati. Questa modalità era obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la P.A., ma può essere utilizzata anche per altri contratti.</p> <p>Entrano nel novero i seguenti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atti di natura fiscale delle imprese familiari (articolo 230-<i>bis</i>, cod. civ.);</li> <li>• atti di trasformazione delle società (articolo 2498, cod. civ.);</li> <li>• atti di scissione delle società (articolo 2506, cod. civ.);</li> <li>• contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (articolo 2556, cod. civ.).</li> </ul> |
| 28             | a | <p><b>Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti</b></p> <p>È concessa la detrazione al 19% per la spesa per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.</p>   |
|                | b | <p><b>Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente</b></p> <p>Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l'acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.</p>  |
| 29 e 34        |   | <p><b>Proroga <i>maxi</i>-ammortamento al 30%</b></p> <p>È prorogato il beneficio del <i>maxi</i>-ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione).</p> <p>Il costo di acquisto da dedurre (<i>extra</i> contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.</p> <p><u>Beni esclusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir;</li> <li>• i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;</li> <li>• fabbricati e costruzioni;</li> <li>• beni compresi in particolari gruppi.</li> </ul>   |
| 30-33<br>35-36 |   | <p><b>Proroga <i>iper</i>-ammortamento</b></p> <p>Viene disposta la proroga delle discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite <i>super</i> ammortamento e <i>iper</i> ammortamento con alcune</p>   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | <p>modifiche. Data la rilevanza dell'argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n.1 di questa circolare.</p>   |
| 37    |  | <p><b>Proroga blocco aliquote imposte locali</b></p> <p>Viene estesa al 2018 la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.</p> <p>Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016 e 2017 con delibera del Consiglio comunale.</p> <p>Restano esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i Comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.</p>   |
| 38    |  | <p><b>Proroga modalità di commisurazione forfetaria della Tari</b></p> <p>Si proroga al 2018, per i Comuni, la modalità di commisurazione della Tari sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.</p>  |
| 40-42 |  | <p><b>Rifinanziamento Sabatini-Ter</b></p> <p>È prorogata la possibilità, per le pmi, di avvalersi dell'agevolazione (contributo in c/interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi) sino a esaurimento delle risorse disponibili.</p>   |
| 43-44 |  | <p><b>Tassazione interessi su prestiti Peer to Peer Lending</b></p> <p>Sono tassati come interessi attivi i proventi derivanti da erogazione di prestiti, da parte di finanziatori non professionali, tramite piattaforme telematiche.</p> <p>I gestori della piattaforma sono obbligati all'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%.</p>  |
| 46-56 |  | <p><b>Credito di imposta spese di formazione</b></p> <p>Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.</p> <p>Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, che devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A.</p> <p>Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.</p> <p>Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di</p> |

|       |  |
|-------|--|
|       | <p>imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.</p> <p>Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.</p> <p>Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.</p> <p>Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.</p> <p>Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano sanzioni penali.</p> <p>Si demanda a un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.</p> <p>Il Mef effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative eventualmente necessarie.</p> |
| 57-60 | <p><b>Bonus creatività</b></p> <p>Si istituisce un credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.</p> <p>Il credito d'imposta (da godere nei limiti del <i>de minimis</i>) è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;</li> <li>• sono soggetti passivi d'imposta in Italia;</li> <li>• hanno quale oggetto sociale attività (quali l'ideazione, la creazione e altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.</li> </ul> <p>Si affida a un D.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;</li> </ul>  |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• il compito di definire le norme applicative del credito d'imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione.</li> </ul>  |
| 75-76 |  | <p><b>Sigarette elettroniche</b></p> <p>Si estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate, introdotta dall'articolo 19-<i>quinquies</i>, D.L. 148/2017, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina e si escludono i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio.</p> <p>Si regola la definizione di modalità e i requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti, ampliandone l'ambito soggettivo (introducendo le farmacie e le parafarmacie) e definendone i criteri direttivi.</p> <p>Si estendono alle sigarette elettroniche, a esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché quelle sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita.</p> <p>Si interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. 148/2017, precisando che lo stesso si applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.</p> |
| 80    |  | <p><b>Regime Pir anche alle immobiliari</b></p> <p>Le imprese emittenti, nelle quali deve essere investito almeno il 70% del valore del Pir, possono svolgere anche un'attività immobiliare.</p>   |
| 81-83 |  | <p><b>Riallineamento valori contabili su partecipazioni estere</b></p> <p>Si estende l'ambito applicativo delle norme che consentono il c.d. affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia.</p> <p>La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.</p> <p>Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione.</p>  |
| 84-86 |  | <p><b>Esclusione delle Sim dall'addizionale Ires</b></p> <p>Si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari non operi nei confronti delle Sim.</p> <p><b>Interessi passivi e Sim</b></p> <p>Si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare.</p>  |



|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | <p><b>Irap e Sim</b></p> <p>Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, gli interessi passivi sostenuti dalle Sim concorrano per il 96% del loro importo, alla formazione del valore della produzione Irap.</p>  |
| 87    |  | <p><b>Norma antielusiva e imposta di registro</b></p> <p>Integrando l'articolo 20, D.P.R. 131/1986, si prevede che l'imposta di registro sia applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non corrispondente alla forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli <i>extra</i> testuali e dagli atti a esso collegati.</p> <p>Rimane ferma la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di valutare l'operazione nell'ambito delle disposizioni sull'abuso del diritto, tenendo anche in considerazione elementi estranei all'atto.</p>   |
| 88    |  | <p><b>Edificabilità dei suoli e imposte indirette agevolate</b></p> <p>A tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, mediante accordi o convenzioni tra privati e/o enti pubblici, nonché a quelli attuativi dei medesimi, si applica l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione da imposte ipotecarie e catastali.</p>   |
| 96-99 |  | <p><b>Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata</b></p> <p>Si riconosce un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;</li> <li>• non determina pro-rata di indeducibilità di interessi passivi e spese generali;</li> <li>• può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante le procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate;</li> <li>• non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;</li> <li>• è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</li> </ul> <p>Si affida a un D.L., da adottare entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 il compito di definire criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.</p> |
| 116   |  | <p><b>Deduzione Irap lavoratori stagionali</b></p> <p>Si prevede, per l'anno 2018, la piena deducibilità ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni</p>  |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         |  | a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione, a regime, è invece pari al 70% del costo.  |
| 132     |  | <p><b>Bonus Renzi 80 euro</b></p> <p>Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per l'accesso al c.d. <i>bonus</i> 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche interessano l'articolo 13, comma 1-<i>bis</i>, Tuir.</p>  |
| 161     |  | <p><b>Capital gain su cessione di azioni ottenute dai dipendenti per premi di risultato o welfare</b></p> <p>Qualora il dipendente abbia ricevuto azioni a seguito della conversione di retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili), ai fini della determinazione del <i>capital gain</i> in caso di cessione, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, a prescindere dal fatto che i medesimi valori abbiano concorso alla formazione del reddito del dipendente stesso.</p>   |
| 238-244 |  | <p><b>Finanziamento cooperative</b></p> <p>È stabilito che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale, hanno l'obbligo di utilizzare tali importi esclusivamente in operazioni che sono strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Su tali somme non si rende, inoltre, applicabile la previsione di cui all'articolo 2467, cod. civ. ai sensi del quale il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.</p> <p>In maniera coordinata viene, inoltre, previsto che entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Cicc (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) dovrà adottare una delibera con cui prevedere che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'importo massimo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il triplo del patrimonio netto come approvato nell'ultimo bilancio; tuttavia, deve essere previsto un periodo transitorio, nel limite di 3 anni, estendibile in casi eccezionali, per concedere alla cooperativa di adeguarsi;</li> <li>2. nel periodo transitorio l'ulteriore raccolta di prestiti sociali è subordinata al rispetto del parametro di cui sopra;</li> <li>3. nel caso di prestito sociale di ammontare superiore ai 300.000 euro e del patrimonio netto sociale, almeno il 30% deve avere una copertura di garanzie reali e/o personali realizzata tramite la costituzione di un patrimonio separato. In alternativa può essere prevista l'adesione della cooperativa a uno schema di garanzia di prestiti sociali che garantisca la stessa percentuale del 30%;</li> <li>4. definisca maggiori obblighi di informazione e pubblicità;</li> <li>5. definisca modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.</li> </ol> <p>Nel termine di 240 giorni dalla delibera del Cicc dovrà essere emanato dal MISE un decreto con cui vengano definite forme e modalità di controllo e monitoraggio.</p> |
| 252-253 |  | <b>Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni</b>  |

|         |  |  |
|---------|--|--|
|         |  | Integrando l'articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, a partire dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.   |
| 271     |  | <p><b>Personale diplomatico: reddito e contributi</b></p> <p>L'articolo 51, comma 8, Tuir, primo periodo, si interpreta nel senso che gli assegni di sede e le indennità percepite per i servizi prestati all'estero da parte del personale degli uffici diplomatici costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% della retribuzione percepita, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali.</p> <p>A decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi previdenziali sono determinati sull'intera retribuzione.</p>  |
| 319-321 |  | <p><b>Bonus librerie</b></p> <p>A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e/o usati in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta (nei limiti del "de minimis") parametrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio;</li> <li>• nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;</li> <li>• non rileva ai fini del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate.</li> </ul> <p>Con apposito decreto attuativo, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stabilite le disposizioni applicative, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa.</p> |
| 340     |  | <p><b>Aliquota Iva 10% per spettacoli anche con intermediari</b></p> <p>Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l'applicazione dell'Iva al 10% agli spettacoli teatrali (lirica, prosa, commedia, balletto, etc.), ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e a quelle – in genere – di spettacolo viaggiante.</p>  |
| 352     |  | <p><b>Contributi per ristrutturazione impianti sportivi</b></p> <p>Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o concessione, in favore di società di serie B, Lega Pro e Dilettanti, è riconosciuto un</p>   |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         |  | contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12% delle spese di ristrutturazione sino a un massimo di 25.000 euro (limite massimo di spesa di 4 milioni di euro annui dal 2018).   |
| 353-354 |  | <p><b>Società sportive dilettantistiche come società commerciali</b></p> <p>Le SSD possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V, cod. civ.</p> <p>A pena di nullità, lo statuto delle SSD con scopo di lucro deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;</li> <li>b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;</li> <li>c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o ASD affiliate alla medesima Federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;</li> <li>d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.</li> </ul> |
| 355     |  | <p><b>Riduzione Ires per società riconosciute dal Coni</b></p> <p>L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle SSDL riconosciute dal Coni. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti “<i>de minimis</i>”.</p>   |
| 356     |  | <p><b>Esclusione applicazione norme sul lavoro subordinato per SSDL</b></p> <p>Modificando il D.Lgs. 81/2015, si prevede che le regole sul rapporto di lavoro subordinato non siano applicabili alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, nonché delle SSDL.</p>   |
| 357     |  | <p><b>Aliquota Iva 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL</b></p> <p>Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l'applicazione dell'Iva al 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. La misura serve da calmiera per l'impossibilità di applicare, per tali soggetti, il regime forfetario della L. 398/1991.</p>  |
| 358-360 |  | <p><b>Collaborazioni e società sportive</b></p> <p>Le norme sono volte a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015).</p> <p>Si dispone in particolare che:</p>   |

|         |   |
|---------|---|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del Coni) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>• i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– redditi diversi, se stipulati da società e ASD riconosciute dal Coni;</li> <li>– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle SSDL riconosciute dal Coni (comma 359);</li> </ul> </li> <li>• dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle SSDL siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L’imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs.</li> </ul>  |
| 367     | <p><b>Esenzione compensi sportivi dilettanti</b></p> <p>Modificando l’articolo 69, Tuir, si prevede che siano escluse da imposizione, nei limiti di 10.000 euro (rispetto ai precedenti 7.500 euro) le somme erogate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coni;</li> <li>• Federazioni sportive nazionali;</li> <li>• Unire (Unione nazionale per l’Incremento delle razze equine);</li> <li>• enti di promozione sportiva;</li> <li>• qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai predetti enti</li> </ul> <p>ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atleti, arbitri e guardalinee;</li> <li>• cronometristi;</li> <li>• personale sanitario;</li> <li>• accompagnatori delle squadre e degli arbitri;</li> <li>• dirigenti delle Federazioni sportive;</li> <li>• personale amministrativo che collabora con la società o con l’ASD.</li> </ul> <p>Continuano a non essere tassati, senza concorrere alla nuova soglia dei 10.000 euro, i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenuti per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.</p> |
| 394-402 | <p><b>Payback settore farmaceutico e Iva</b></p> <p>Sono introdotte alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale, ai fini Iva, dei versamenti (c.d. <i>payback</i>) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sfioramento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Ssn previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.</p> <p>Le quote di ripiano determinate dall’Aifa per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica sono al lordo dell’Iva in coerenza con la normativa vigente e pertanto l’articolo 26, commi 2 e 5, D.P.R. 633/1972 (diritto di portare in detrazione l’Iva per variazioni in riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpreta come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lettera c), D.L. 159/2007) e per quella ospedaliera (articolo 15, comma 7, D.L. 95/2012),</li> </ol>  |

|     |  |
|-----|--|
|     | <p>le stesse aziende possono portare in detrazione l’Iva scorporandola dagli importi da versare a titolo di <i>payback</i> (lettera a);</p> <p>b) nel caso di versamenti di <i>payback</i> effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla riduzione stabilita dall’Aifa del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per l’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende farmaceutiche è consentita la detrazione dell’Iva solo se i versamenti sono integrati da un ulteriore versamento all’Erario, per la parte corrispondente all’Iva, senza possibilità di compensazione con l’eventuale Iva a credito (lettera b).</p> <p>Il diritto alla detrazione dell’imposta si matura con l’effettuazione dei versamenti di <i>payback</i> e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e Irap esclusivamente nel periodo d’imposta in cui sono effettuati. Viene stabilito l’obbligo di emissione di un apposito documento contabile da parte delle aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione Iva maturato con i versamenti di <i>payback</i>. Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi dell’atto con cui l’Aifa determina, in via definitiva, gli importi da versare.</p> <p>Per i versamenti di <i>payback ante 2018</i>, relativi alle fattispecie di cui alla lettera a) (sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i comportamenti contabili adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all’Iva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all’imposta detratta nel periodo d’imposta in cui la detrazione è stata operata.</p> <p>Invece, per versamenti di <i>payback</i> relativi alle fattispecie di cui alla lettera b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall’Aifa in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l’Iva scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati (c.d. versamenti al netto dell’Iva), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018) ad annotare un’apposita rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione Iva è stata operata anteriormente a tale data, la rettifica comporterà l’iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d’imposta in corso all’anno in cui è stata operata la detrazione.</p> <p>Si introduce una disposizione che uniforma il trattamento fiscale ai fini Iva dei diversi versamenti di <i>payback</i> che, allo stato, risultano calcolati diversamente al lordo o al netto dell’Iva.</p> <p>Si estende l’applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.</p> |
| 441 | <p><b>Contributo Enpaf e società di gestione delle farmacie</b></p> <p>Le società di capitali e/o di persone, titolari di farmacia privata, devono versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell’Iva, qualora la compagine societaria sia costituita per la maggioranza da soci non farmacisti.</p> <p>Il versamento va effettuato annualmente, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.</p>   |
| 442 | <p><b>Contributo Enpam e società tra odontoiatri</b></p>   |

|     |   |
|-----|---|
|     | <p>Le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della L. 124/2017 (Legge sulla concorrenza) devono versare un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla “gestione quota B” del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam).</p> <p>Tale contributo deve essere versato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura d’esercizio.</p> <p>La “quota B” dell’Enpam è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).</p>   |
| 443 | <p><b>Contributo CNPF e società tra avvocati</b></p> <p>Si prevedono alcune modifiche alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria e, inoltre, nuove regole riguardanti i versamenti alla Cassa forense.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’inserimento obbligatorio, nella ragione sociale, dell’indicazione “società tra avvocati”;</li> <li>• una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;</li> <li>• l’obbligo della Cassa forense di adottare entro 1 anno un regolamento per l’attuazione della suddetta disciplina.</li> </ul>  |
| 461 | <p><b>Notifiche a mezzo posta</b></p> <p>Si prevedono modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta (L. 890/1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017).</p> <p>In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della L. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’articolo 201 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992), introducendo nel D.Lgs. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.</p> <p>A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della L. 261/1999, fino al 2026) anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Mise.</p> |
| 474 | <p><b>Privilegi e crediti professionali</b></p> <p>Si modifica l'articolo 2751-<i>bis</i>, cod. civ. in tema di crediti privilegiati, al fine di specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva.</p>  |

|         |   |
|---------|---|
| 502-505 | <p><b>Regime fiscale attività di enoturismo</b></p> <p>L'attività di "enoturismo" si estrinseca in tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.</p> <p>Per tali attività, come per l'agriturismo, si applica un meccanismo forfetario di tassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini delle imposte sui redditi, con una redditività del 25%;</li> <li>• e ai fini dell'Iva, con una percentuale del 50% (sia pure solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica).</li> </ul> <p>Si demanda a un D.M., d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli <i>standard</i> minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica, facendo particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.</p> <p>L'attività enoturistica potrà essere esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli <i>standard</i> disciplinati come sopra.</p>   |
| 506     | <p><b>Percentuali di compensazione in agricoltura</b></p> <p>Si prevede che, con apposito D.M., si provveda all'aumento delle percentuali di compensazione dell'Iva, ai fini della detrazione dell'imposta, applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina per i produttori agricoli.</p>  |
| 578-582 | <p><b>Categoria catastale di porti e banchine</b></p> <p>Le disposizioni sono dirette, a decorrere dal 2020, a inquadrare nella categoria catastale E1 (immobili a destinazione particolare, esentati dal pagamento dell'Imu) le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale (anche se in concessione a privati), nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i croceristi.</p> <p>Sono, inoltre, assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale.</p> <p>Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi possono presentare atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Con riferimento ai depositi è allegata una dichiarazione che autocertifichi l'utilizzo del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita catastale dei beni, ivi compresa l'eventuale destinazione degli stessi a operazioni e servizi portuali.</p> <p>Gli immobili (o loro porzioni) diversi da quelli sopra indicati, che abbiano autonomia funzionale e reddituale e che siano destinati a usi non strettamente funzionali alle operazioni o ai servizi portuali, sono censiti nelle appropriate categorie catastali, diverse dalla E1.</p> |



|         |  |  |
|---------|--|--|
|         |  | A far data dal 2020 viene erogato un contributo (fino a un valore massimo di 11 milioni di euro) a titolo di compensazione per il minor gettito d'imposta locale.  |
| 588     |  | <p><b>Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili</b></p> <p>Si proroga al 31 dicembre 2018, il termine entro il quale gli esercenti impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull'energia prodotta.</p> <p>Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.</p>   |
| 643     |  | <p><b>Bonus strumenti musicali</b></p> <p>Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018).</p> <p>Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.</p>   |
| 665-667 |  | <p><b>Detrazione studenti con disturbo di apprendimento</b></p> <p>È prevista (dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018) la detrazione del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L. 170/2010, necessari all'apprendimento;</li> <li>• l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.</li> </ul> <p>Con apposito provvedimento saranno stabilite le regole per la fruizione della detrazione.</p> |
| 768-770 |  | <p><b>Detrazione polizze per calamità naturali</b></p> <p>È prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.</p> <p>Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p>  |
| 784     |  | <p><b>Piani di riequilibrio finanziario CCIAA</b></p> <p>Si dispone che le CCIAA, i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottino programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50%.</p> <p>Il Mef, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.</p>   |

|                                |           |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| <p>909<br/>915-917<br/>928</p> |           | <p><b>Fatturazione elettronica</b><br/>Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).</p> <p><u>Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018</u><br/>L'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di benzina e gasolio per motori;</li> <li>• prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.</li> <li>• Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.</li> </ul> <p><u>Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018</u><br/>Dal 1° luglio diviene obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la memorizzazione elettronica e</li> <li>• la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori.</li> </ul> <p>Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Lo Studio, considerata la rilevanza dell'argomento, provvederà ad inoltrare una Circolare di approfondimento.</p> |
| <p>909</p>                     | <p>c)</p> | <p><b>Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti</b><br/>Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.<br/>Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p>  |
| <p>910-914</p>                 |           | <p><b>Escluso il contante per le retribuzioni</b><br/>Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.<br/>Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento). Data l'estrema rilevanza dell'argomento, si rimanda a circolare di imminente pubblicazione da parte dello Studio per un dettagliato approfondimento.</p>   |
| <p>915</p>                     |           | <p><b>Sanzioni per violazioni all'obbligo di comunicazione dati operazioni transfrontaliere</b></p>   |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           |  | <p>Integrando l'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 si prevede che per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p>Non si applica l'istituto del cumulo giuridico.</p>  |
| 919 - 927 |  | <p><b>Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti</b></p> <p>Rilevanti sono le novità che hanno interessato il settore dei carburanti, pertanto, per un'approfondita analisi si rimanda al paragrafo 2 dedicato.</p>  |
| 931       |  | <p><b>Differimento degli Isa al 2018</b></p> <p>Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</p> <p>In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta.</p>  |
| 932       |  | <p><b>Calendario adempimenti fiscali</b></p> <p>Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).</p> <p><u>Termine invio spesometro 2° trimestre</u><br/>La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre.</p> <p><u>Termine trasmissione delle dichiarazioni del reddito e Irap</u><br/>La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.</p>  |
| 933       |  | <p><b>Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta</b></p> <p>Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio;</li> </ul> <p>trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.</p>  |
| 934       |  | <p><b>Termini per assistenza fiscale</b></p> <p>Si modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti: prorogato dal 7 luglio al 23 luglio;</li> <li>• termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati (comunicare all'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte):</li> </ul> |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;</li> <li>• entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;</li> <li>• entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.</li> </ul> <p>Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.</p>  |
| 935 |  | <p><b>Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni</b></p> <p>Modificando il contenuto dell'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>   |
| 936 |  | <p><b>Vigilanza società cooperative</b></p> <p>Si modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.</p> <p>A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si modifica l'articolo 12, D.Lgs. 220/2002 prevedendo che in caso di cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-<i>septiesdecies</i>, cod. civ. e 223-<i>septiesdecies</i>, disposizioni di attuazione del cod. civ.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera d), cod. civ.;</li> <li>• si prevede che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-<i>octies</i>, cod. civ. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l'importo dovuto. Lo scioglimento è comunicato dal Mise all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014);</li> <li>• si modifica l'articolo 2542, cod. civ. al fine di prevedere che l'amministrazione della società cooperativa è affidata a un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello Stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (articolo 2519, comma 2, cod. civ.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (comma 2 dell'articolo 2383, cod. civ.);</li> </ul> <p>si modifica l'articolo 2545-<i>sexiesdecies</i>, cod. civ. in tema di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi, sancendo</p> |

|         |  |  |
|---------|--|--|
|         |  | <p>che - laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento - l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.</p>   |
| 937-944 |  | <p><b>Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali</b></p> <p>Si introducono misure di contrasto all'evasione Iva perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.</p>  |
| 984-985 |  | <p><b>Modifiche alla disciplina del Gruppo Iva</b></p> <p>Si modificano talune regole relative alla disciplina del gruppo Iva, introdotta (agli articoli da 70-<i>quinquies</i> a 70-<i>duodecies</i>, D.P.R. 633/1972) dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 24, L. 232/2016).</p> <p>Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo Iva, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo sia in caso di prestazioni rese a titolo gratuito. In particolare, si chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto che non ne fa parte;</li> <li>• le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;</li> <li>• la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972).</li> </ul> <p>Inoltre, si chiarisce che le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> |
| 986-989 |  | <p><b>Pagamenti Pubblica Amministrazione</b></p> <p>Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l'obbligo di verificare l'assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro.</p>   |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         |  | <p>In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.</li> </ul>  |
| 990                     |  | <p><b>Sospensione compensazioni modello F24</b></p> <p>Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l’effettuazione di un controllo.</p> <p>Il versamento in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione;</li> <li>• si considera come non effettuato, in caso contrario.</li> </ul> <p>È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare;</li> <li>• la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega;</li> <li>• le compensazioni effettuate per l’estinzione di debiti iscritti a ruolo.</li> </ul> <p>Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.</p> |
| 994-995                 |  | <p><b>Modifiche alle regole di deduzione interessi passivi</b></p> <p>Modificando le regole di determinazione del Rol, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si prevede l’esclusione dei dividendi relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ..</p>   |
| 997-998                 |  | <p><b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%. Per un’analisi più approfondita si rimanda al paragrafo n.3 di questa circolare.</li> </ul>  |
| 999-1006-1007-1008-1009 |  | <p><b>Tassazione dividendi e capital gains</b></p> <p>Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%. D’altro canto, anche i dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione saranno assoggettati ad un’unica ritenuta alla fonte del 26%. Per un puntuale approfondimento in merito si rimanda al paragrafo 4 di questa circolare.</p>   |
| 1010                    |  | <p><b>Stabile organizzazione: modifiche</b></p> <p>Modificando l’articolo 162, Tuir si ridefinisce la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Al comma 2, si aggiunge una nuova lettera f-bis), affermandosi che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.</p> <p>Vengono integralmente sostituiti i commi da 4 a 7.</p>   |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           |  | <p>Si prevede, ad esempio, che la dizione “stabile organizzazione” non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;</li> <li>• la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;</li> <li>• la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;</li> <li>• la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;</li> <li>• la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;</li> </ul> <p>la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) a e).</p>  |
| 1011-1019 |  | <p><b>Web Tax</b></p> <p>Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali (c.d. <i>Web Tax</i>), applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (sostituti di imposta, diversi da contribuenti minimi e forfetari), nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti.</p> <p>Oggetto della nuova imposta sono i servizi forniti attraverso <i>internet</i> o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. In ogni caso, un apposito decreto del Mef avrà il compito di individuare, entro il 30 aprile 2018, le prestazioni di servizi interessate.</p> <p>L'imposta è applicata nella misura del 3%, applicabile sull'ammontare del corrispettivo dovuto per la transazione (Iva esclusa).</p> <p>La tassazione scatta solo qualora il prestatore, residente o non residente, effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni.</p> <p>L'imposta è prelevata al momento del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa sul prestatore (salvo che questo attesti di essere sotto soglia), e viene riversata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo.</p> <p>Il meccanismo scatterà dal 2019, periodo successivo a quello di pubblicazione del necessario decreto attuativo.</p> <p>Ai fini dell'accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni Iva.</p> |
| 1063      |  | <p><b>Differimento IRI</b></p> <p>Si prevede che il primo anno di applicazione dell'Iri scatti dal 2017 al 2018.</p> <p>La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime già dal 2017, riducendo contestualmente gli accenti ai fini Irpef.</p> <p>Si dovrebbe escludere l'applicabilità di sanzioni.</p>   |
| 1088      |  | <p><b>Proroga fattura elettronica per Tax Free Shopping</b></p> <p>Viene posticipata al 1° settembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva,</p>   |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           |  | superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione Europea.  |
| 1134-1135 |  | <p><b>Proroga Sistri</b></p> <p>Si proroga fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);</li> </ul> <p>non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.</p> |
| 1142      |  | <p><b>Informazione antimafia per fruizione di Fondi europei</b></p> <p>Si differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.</p> <p>Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica già a partire dal 19 novembre 2017.</p>     |
| 1144      |  | <p><b>Canone Rai per uso privato</b></p> <p>Estesa al 2018 la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento Rai per uso privato.</p>  |
| 1154      |  | <p><b>LuL telematico: differimento del termine</b></p> <p>Si differisce al 1° gennaio 2019, la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del LuL.</p>   |

## 1) Proroga con modifiche alla disciplina di super e iper ammortamenti

Come atteso, ed anticipato in precedente informativa, la Legge di Bilancio per il 2018 (commi da 29 a 36 dell'articolo 1, L. 205/2017) ha disposto la proroga delle discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite *super* ammortamento e *iper* ammortamento; non si tratta però di proroghe "semplici", nel senso che l'estensione di un ulteriore anno alla finestra nella quale è possibile realizzare l'investimento in beni agevolati porta con sé alcune modifiche.

### **Super ammortamento: proroga e novità**

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione:

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Tale maggiorazione, che viene beneficiata sull'arco dell'orizzonte temporale nel quale viene dedotto l'ammortamento, è pari al **30%** del costo sostenuto per il bene strumentale; rispetto alla precedente misura del 40%, gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018 beneficeranno quindi di un *bonus* inferiore.

Nella sostanza, se dal 2018 effettuo un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene



ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

La proroga, come detto, è di un anno. In particolare, la Legge di Bilancio dispone la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se, e in che misura, l'investimento risulti essere agevolato:

|   |  |
|---|--|
| <b>Beni mobili</b>                      | Consegna o spedizione  |
| <b>Appalto</b>                          | Ultimazione prestazione (con rilevanza di eventuali stati di avanzamento dei lavori - SAL) |
| <b>Beni acquisiti in <i>leasing</i></b> | Data consegna all'utilizzatore   |

La Legge di Bilancio interviene anche in relazione ai beni che devono essere esclusi dall'agevolazione, disponendo che dal 1° gennaio 2018 non rilevano in ogni caso gli acquisti di mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; questo significa che oltre alle "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata (comma 1, lettera b) e alle vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (comma 1, lettera b-bis), ipotesi già escluse lo scorso anno dal *bonus*, dal 2018 non saranno agevolabili neppure le vetture destinate a uso strumentale (comma 1, lettera a), quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

- Rimangono esclusi altresì dal bonus (ma per questi nulla è cambiato):
- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi.

#### **Iper ammortamento: proroga e novità**

La scorsa Legge di Bilancio aveva introdotto, accanto al super ammortamento, una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La Legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga anche di questo *bonus*, in maniera analoga a quanto previsto per i super ammortamenti. Sono infatti agevolabili i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il **31 dicembre 2019** (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con

una maggiorazione del 40%. A tale categoria la Legge di Bilancio aggiunge le seguenti fattispecie di investimento:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Si segnala infine una specifica previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di mantenere l'agevolazione *iper* ammortamento quando si sostituisce un bene agevolato (nel qual caso verrebbe normalmente meno il beneficio, interrompendosi l'ammortamento del bene stesso) con altro bene con analoghe caratteristiche.

Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario se, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- b) attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

## **2) Abolita la scheda carburante, acquisti di carburante solo attraverso mezzi di pagamento elettronici**

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l'utilizzo, in presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta "scheda carburante" quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica. È il comma 920 dell'articolo 1, L. 205/2017 che, modificando il comma 3 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, afferma che "Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".

A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell'Iva.

Con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 164, Tuir nonché con l'integrazione della lettera d), comma 1 dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

- ai fini della deducibilità del costo,
- ai fini della detraibilità dell'Iva,

che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Comma 1-bis all'articolo 164, Tuir</b>                          | deducibilità del costo del carburante          | carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.  |
| <b>lettera d), comma 1, dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972</b> | detraibilità dell'iva sul costo del carburante | carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. |

Ai fini della deduzione/detraazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All'atto dell'acquisto il gestore dell'impianto provvederà all'invio della relativa fattura elettronica all'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurre il costo e l'Iva versata.

L'abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l'impossibilità di emissione della fattura elettronica, l'indeducibilità del costo e l'indeducibilità dell'imposta.

La ratio della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell'Erario perpetrabile attraverso l'uso della scheda carburante.

|  |  |
|--|--|
| Obbligo dell'acquirente del carburante | pagamento con moneta elettronica   |
| Obbligo del venditore del carburante   | invio all'Amministrazione finanziaria della relativa fattura elettronica |

A fronte delle commissioni bancarie che verranno addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ad essi riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% di dette commissioni (sempre a far data dal 1° luglio 2018). Trattasi di un aiuto de minimis utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione del credito.

### 3) Aliquota unica per l'ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni

La Legge di Bilancio per il 2018 – L. 205/2017 – all'articolo 1, commi 997-998 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche.

Come nella precedente versione è prevista un'aliquota unica dell'8 per cento per la misura dell'imposta sostitutiva relative sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni che per quella dei terreni.

#### Le caratteristiche del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l'opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell'intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un'imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un'area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un'imposta con l'aliquota del 8% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un'imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzerava la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

La rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2018, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2018, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

|            |                                 |                    |                    |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Possesso   | Redazione perizia               |                    |                    |
| 01.01.2018 | 30.06.2018                      | 30.06.2019         | 30.06.2020         |
|            | Versamento imposta<br>(1° rata) | Versamento 2° rata | Versamento 3° rata |

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2018, e con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2018, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2018.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

#### *Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni*

In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l'articolo 7, D.L. 70/2011, il Legislatore ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni.

Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato. L'articolo 7, D.L. 70/2011 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente.

#### **4) Tassazione al 26% di tutti i dividendi e capital gain**

La Legge di Bilancio per il 2018 interviene stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia **persona fisica, non esercenti attività di impresa**. Stessa applicazione di imposta anche per il *capital gain*, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione della partecipazione.

Da notare come sia prevista una disciplina transitoria per i dividendi, applicabile alle distribuzioni avvenute nei primi 5 anni di applicazione della nuova disciplina.

#### **La nuova tassazione dei dividendi**

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risulta distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue:

|   |        |
|---|--------|
| Utili formati in capo alla società sino al 2007     | 40%    |
| Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 | 49,72% |

|   |        |
|---|--------|
| Utili formati in capo alla società dal 2017 – novità inserita con DM 26.05.2017 | 58,14% |
|---|--------|

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione in quanto la società che eroga il dividendo provvedere a trattenere l'imposta dovuta).

La Legge di Bilancio, in relazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2018, introduce una modalità di tassazione uniforme per tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano qualificate o non: i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base della nuova disciplina introdotta, risultano pertanto assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo) pari al **26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione** o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

Tuttavia, viene disposta una disciplina transitoria obbligatoria. È infatti previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

Malgrado la norma non le contempra, si ritiene che l'applicazione delle regole previgenti interessi anche utili distribuiti dal 2018 ma relativi a deliberazioni assunte entro il 31 dicembre 2017.

Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:

- le partecipazioni detenute in regime d'impresa da ditte individuali, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da società di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da società di capitali per le quali continua ad applicarsi la tassazione Ires limitata al 5% del dividendo percepito.

### Capital gain

Come detto, la stessa equiparazione di trattamento già prevista per i dividendi è introdotta anche con riferimento al *capital gain* che si genera al momento della cessione della partecipazione.

La disciplina previgente stabiliva un diverso prelievo a seconda della partecipazione:

- per le partecipazioni qualificate concorreva al reddito complessivo una quota della plusvalenza realizzata (anche questa misura si era modificata nel corso del tempo, come accaduto per i dividendi; recentemente il D.M. 26 maggio 2017 l'aveva posta pari al 58,14% per le cessioni intervenute dal 1° gennaio 2018);
- per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza scontava invece una tassazione sostitutiva del 26%.



La Legge di Bilancio per il 2018 elimina la differenziazione, estendendo anche in questo caso il trattamento già previsto per le non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una **imposizione fissa del 26%**.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi realizzati – quindi le cessioni effettuate – a decorrere dal 1° gennaio 2019, indipendentemente da quando sia avvenuto l'incasso del corrispettivo; pertanto, se una partecipazione sarà ceduta nel 2018 ma il corrispettivo sarà incassato nel 2019, il reddito sarà da imputarsi al 2019, ma con applicazione delle vecchie regole.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***